

OBBLIGO ACE: DAL 1 GENNAIO 2012 SU TUTTI GLI ANNUNCI COMMERCIALI

Dal 1° gennaio 2012 sono scattati nuovi obblighi in merito alla prestazione energetica degli edifici previsti a livello nazionale (escluse regione Lombardia ed Emilia Romagna)

Il D.Lgs. n. 28 di marzo 2011, di recepimento della Direttiva Europea 2009/28/CE, con l' art.13 ha introdotto importanti modifiche all'articolo n.6 del D.Lgs. 192/05 in merito alla certificazione energetica degli edifici, aggiungendo i commi :

"Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica."

" Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere **dal 1° gennaio 2012** gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica."

Il Decreto stabilisce quindi che tutti gli annunci commerciali di vendita, dall' editoria, alla tabellonistica fino ai portali web e tutti gli altri mezzi di comunicazione dovranno riportare l'indice di prestazione energetica dell'edificio o della singola unità immobiliare oggetto di compravendita; sarà quindi necessario far redigere l'attestato di certificazione energetica da un certificatore accreditato e poi riportare i dati in esso contenuti negli annunci pubblicati.

L'indice da riportare è quello di prestazione energetica GLOBALE, lo si evince dalla definizione che il D.Lgs.192/05 fornisce nell'allegato A alla voce "indice di prestazione energetica".

Non è ammessa l'autocertificazione in classe G di qualità scadente dell'involucro in quanto non riporta il valore in kWh/mq anno.

Scarica il D.Lgs. n. 28 dal sito: <http://www.anit.it/leggi/termica/nazionali>

REGIONE EMILIA ROMAGNA: CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La Regione Emilia Romagna con Delibera n. 1366/2011 "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" entrata in vigore il 6 ottobre 2011, ha approvato le nuove disposizioni di recepimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 28 in materia di rendimento energetico degli edifici.

In particolare la delibera nel riscrivere la definizione di attestato di certificazione energetica sottolinea che "L'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell'attestato sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari."

La delibera ha introdotto inoltre novità in merito agli obblighi relativi alle fonti rinnovabili.

Scarica la Delibera n. 1366/2011 dal sito: <http://www.anit.it/leggi/termica/regionali/Emilia-Romagna>

REGIONE LOMBARDIA: CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Con deliberazione n° IX/2555, in data 24/11/2011 la Regione Lombardia ha emanato proprie modalità di dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione relativamente al proprio territorio regionale e i criteri di indirizzo per effettuare gli accertamenti in materia di certificazione energetica.

A partire dal **1° gennaio 2012** gli annunci commerciali di vendita e locazione di edifici o unità immobiliari (esclusi i casi per cui non è prevista la redazione dell'ACE) dovranno indicare sia l'indice di prestazione energetica relativo al solo riscaldamento che la classe energetica corrispondente, sono previste sanzioni da 1.000 a 5.000 euro, per ogni unità immobiliare, a carico del titolare degli annunci, cioè di chi ha inserito l'annuncio, a prescindere del fatto che sia il proprietario dell'immobile. Il Comune in cui è situato l'edificio o unità immobiliare oggetto di violazione ha il ruolo di controllo, irrogazione e introito della sanzione.

Nella stessa deliberazione viene inoltre stabilito che gli enti pubblici possono avvalersi di dipendenti interni accreditati come certificatori energetici per la certificazione degli edifici di loro proprietà.

Scarica la deliberazione n° IX/2555 dal sito: <http://www.anit.it/leggi/termica/regionali/Lombardia>